



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Ufficio Ecologia

Spettabile Ministero della Transizione Ecologica

– *Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)*

– *Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI)*

c.a.

– *Ing. Laura D'APRILE, Capo Dipartimento*

– *Dott. Giuseppe Lo Presti, Direttore Generale*

OGGETTO: interpello su messa in sicurezza permanente ai sensi del titolo V del d.lgs. 152/2006

Il presente interpello viene perpetrato ai sensi dell'art. 3-septies del D. Lgs. n. 152/2006, così come introdotto dall'art. 27, comma 1, legge n. 108 del 2021.

Nel merito dei chiarimenti sui criteri interpretativi dell'applicazione della normativa statale in materia ambientale oggetto della presente si richiama in primis l'art 240 del D.Lgs. 152/2006 il quale definisce gli interventi per la bonifica dei siti contaminati come:

“.....(omissis).....”

o) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;

p) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

.....(omissis).....”

Tali tipologie possono considerarsi come interventi definitivi da realizzarsi sul sito non interessato da attività produttive in esercizio, al fine di renderlo fruibile per gli utilizzi previsti dagli strumenti urbanistici (Allegato 3 Parta IV Titolo V)

Gli interventi di messa in sicurezza sono finalizzati alla rimozione e all'isolamento delle fonti inquinanti, e al contenimento della diffusione degli inquinanti per impedirne il contatto con l'uomo e con i recettori ambientali circostanti... ..ove nei siti non interessati da attività produttive in

esercizio, non sia possibile procedere alla rimozione degli inquinanti pur applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili di cui al presente allegato (messa in sicurezza permanente). (Allegato 3 Parta IV Titolo V)

Gli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente devono assicurare per ciascun sito in esame il raggiungimento degli obiettivi previsti col minor impatto ambientale e la maggiore efficacia, in termini di accettabilità del rischio di eventuali concentrazioni residue nelle matrici ambientali e di protezione dell'ambiente e della salute pubblica. (Allegato 3 Parta IV Titolo V)

.....(omissis).....”

Su detto articolo l'interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 riguardante la messa in sicurezza permanente del 13/01/2022 richiesto dalla Provincia di Verona, ha dato risposta ad alcuni quesiti riguardanti l'interpretazione nella definizione di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) da applicare alle procedure di approvazione da parte degli Enti. In particolar modo lo stesso ha delineato con maggior precisione alcune caratteristiche peculiari della messa in sicurezza permanente che qui si riassumono:

- La messa in sicurezza permanente può essere selezionata, in conclusione di un accurato processo di valutazione delle diverse opzioni di ripristino applicabili, solo qualora le tecniche di bonifica dovessero risultare meno efficaci, non sostenibili economicamente ovvero non compatibili con la prosecuzione delle attività produttive già in esercizio sul sito;
 - La messa in sicurezza permanente deve isolare (letteralmente traducibile nella completa separazione sia orizzontale che verticale) la/e matrice/i ambientale/i contaminata/e (suolo, sottosuolo, materiali di riporto, acque sotterranee) dalle matrici limitrofe, in modo definitivo (quindi non temporaneo/provisorio ma conclusivo e persistente nel tempo) ed idoneo a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza (in altri termini la massima protezione) per le persone e per l'ambiente; con la precisione che tale isolamento può anche essere costituito da elementi naturali, quindi elementi che naturalmente determinano l'isolamento;
 - La messa in sicurezza permanente non deve essere soltanto un'interruzione dei percorsi di esposizione, in modo da impedire la migrazione dei contaminanti all'esterno dell'area oggetto di intervento, ma un completo marginamento su tutti i lati della matrice compromessa.
- Tali precisazioni lasciano però aperte delle difficoltà interpretative che verranno di seguito enunciate.

Innanzitutto non è facilmente declinabile il concetto di “interruzione dei percorsi di esposizione”, che appunto non dovrebbe essere la finalità della MISP. Secondo L'Allegato 1 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006 la definizione dei percorsi di esposizione è la seguente:

Le modalità di esposizione (percorsi) attraverso le quali può avvenire il contatto tra l'inquinante ed il bersaglio variano in funzione delle vie di esposizione sopra riportate e sono distinguibili in:
- ingestione di acqua potabile.

- *ingestione di suolo.*
- *contatto dermico.*
- *inalazione di vapori e particolato.*

Quindi gli interventi di interruzione dei percorsi di esposizione, richiamati nella risposta del Ministero, sembrerebbero essere quelli che bloccano la migrazione degli inquinanti al di fuori dell'area contaminata, come per esempio una serie di azioni regolatorie o divieti per impedire il contatto tra bersaglio e sorgente o azioni che non possano avere l'effetto della definitività.

E' evidente come invece una MISP debba prevedere il confinamento definitivo della sorgente in modo che non possa più migrare ed andare ad inquinare altre zone o raggiungere i recettori. Quindi una barriera fisica che blocca il contatto dermico e l'ingestione interrompe senz'altro il percorso di esposizione ma rappresenta anche un confinamento della sorgente che quindi rientra a tutti gli effetti in una messa in sicurezza permanente.

Fattualmente, il progetto effettivo di confinamento della matrice contaminata però dipenderà sia dalle caratteristiche sito-specifiche sia della sorgente di contaminazione che dell'ambiente circostante.

Non è chiaro quindi il concetto di "definitività" dell'opera di MISP, in quanto quest'ultima risulta sempre relativa alle caratteristiche sito specifiche e alla tipologia di inquinante oltre che alla sorgente.

Inoltre il confinamento legato alla MISP è relativo alle matrici coinvolte; nel caso di acque sotterranee contaminate detto confinamento per svolgere la sua funzionalità deve essere declinato su tutti i lati e sul fondo (che può essere costituito da materiale naturale argilloso) e deve possedere requisiti di impermeabilità, ma nel caso di suolo contaminato che ha interrotto la sua capacità di rilasciare contaminanti, per evitare che entri in contatto con altre matrici, con recettori o con altri suoli, diversamente il confinamento dovrà possedere requisiti di persistenza e stabilità funzionali al confinamento stesso. Pertanto se al di sotto del suolo contaminato è comunque presente uno strato di terreno con sufficienti caratteristiche geotecniche e di persistenza, alla stregua delle acque, lo stesso potrebbe essere comunque fattualmente considerato come un confinamento naturale.

Oltretutto non è chiaro se l'intervento di messa in sicurezza, debba essere legato a degli obiettivi di bonifica, oppure se debba garantire l'assoluto confinamento di qualsiasi via di migrazione, anche nel caso in cui al recettore non vi sia alcun rischio sanitario ambientale superiore al limite consentito. Di fatto, se fosse confermata la validità del secondo caso, questa sembrerebbe essere in contraddizione con i fini ultimi dell'analisi del rischio così come prevista dal D.Lgs. 152/2006.

In particolare l'art. 242 comma 7 prevede che:

“Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del

documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.”

Ancora, l'Allegato 3 Parta IV Titolo V sancisce che:” *Gli obiettivi di bonifica o della messa in sicurezza permanente sono determinati mediante un'analisi di rischio condotta per il sito specifico secondo i criteri di cui all'Allegato 1, e devono tener conto della specifica destinazione d'uso prevista.*

Gli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente devono assicurare per ciascun sito in esame il raggiungimento degli obiettivi previsti col minor impatto ambientale e la maggiore efficacia, in termini di accettabilità del rischio di eventuali concentrazioni residue nelle matrici ambientali e di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.”

Alla luce di quanto sopra riportato parrebbe quindi acclarato che anche in caso di MISP, gli obiettivi debbano essere valutati con un'analisi di rischio. L'analisi di rischio dovrebbe infatti supportare le valutazioni tecniche sulle caratteristiche prestazioni delle “barriere” o confinamenti da mettere in atto.

Tutto quanto sopra premesso si formulano pertanto i seguenti quesiti interpretativi:

- 1) Si chiede di chiarire se il concetto di confinamento (letteralmente traducibile nella completa separazione sia orizzontale che verticale) della/e matrice/i ambientale/i contaminata/e, debba essere intesa come “sarcofago” in ogni caso, oppure se il confinamento debba essere proporzionato e calibrato sulla base della specifica matrice effettivamente contaminata e delle caratteristiche naturali del sito in cui si colloca.
- 2) Nel caso di acqua sotterranea e suolo inquinati, una volta effettuata una bonifica delle acque (riduzione delle concentrazioni al di sotto delle CSC) e venga dimostrato o raggiunto l'esaurimento della sorgente di contaminazione (primaria o secondaria), si chiede di chiarire se sia possibile effettuare la messa in sicurezza del suolo (una volta dimostrata la non fattibilità della bonifica) attraverso la messa in opera di uno strato superficiale con spessori e caratteristiche tali da garantire la definitività dell'intervento sulla base anche dell'utilizzo finale dell'area e delle risultanze dell'analisi di rischio, verificando e garantendo la definitività e durabilità del confinamento tramite azioni di monitoraggio o di limitazione d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici in essere sul sito oggetto di MISP.
- 3) Si chiede di chiarire se gli obiettivi della messa in sicurezza debbano essere valutati comunque con un'analisi di rischio, che supporti nella valutazione tecnica della appropriatezza del sistema di confinamento da mettere in atto.

IL SINDACO
Avv. Giovanni Dal Cero

Piazza degli Alpini, 4
37014 Castelnovo del Garda (VR)
www.comune.castelnovodelgarda.vr.it
C.F. 00667270235

Ufficio Ecologia 045 6459951
Area Tecnica Lavori Pubblici Patrimonio ed
Ecologia
ecologia@castelnovodg.it
PEC:castelnovodg@legalmail.it

Piazza degli Alpini, 4
37014 Castelnuovo del Garda (VR)
www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it
C.F. 00667270235

Ufficio Ecologia 045 6459951
Area Tecnica Lavori Pubblici Patrimonio ed
Ecologia
ecologia@castelnuovodg.it
PEC:castelnuovodg@legalmail.it